



COMUNE di FABRIANO

a cura di : Ufficio Relazioni con il Pubblico

RASSEGNA STAMPA

Venerdì 10 ottobre 2014

ITALIA OGGI

SPECIALE ENTI LOCALI



Enti locali & Federalismo

Capital
**NUOVO NUMERO
COME TROVARE
LAVORO
COME FARE
CARRIERA**
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Audizione del presidente Corte conti sul ddl. L'abolizione dei segretari è controproducente

Dirigenti p.a., riforma bocciata Squitieri: autonomia a rischio. Più costi dal ruolo unico

DI FRANCESCO CERISANO

La Corte conti boccia la riforma della dirigenza pubblica contenuta nel ddl Madia. La delega «accrese i margini di discrezionalità nel conferimento degli incarichi» e rischia di sacrificare l'autonomia dei dirigenti. La creazione del ruolo unico, l'abolizione dell'attuale articolazione in due fasce, la breve durata degli incarichi attribuiti, «il rischio che il mancato conferimento di una funzione possa provocare la decadenza del rapporto» sono tutti elementi che, secondo la magistratura contabile, potrebbero limitare l'indipendenza del manager.

Labolizione dei segretari comunali, poi, «suscita perplessi-

ta» ed è controproducente dal punto di vista finanziario perché la previsione di un utilizzo dei segretari comunali di fascia C come dirigenti responsabili anche presso comuni di minori dimensioni, attualmente privi di figure dirigenziali, rischia di produrre «esorbitanze di spesa, a fronte del conferimento di funzioni di scarsa utilità per enti di dimensioni particolarmente ridotte».

In audizione davanti alla commissione affari costituzionali del senato, il presidente della Corte conti, Raffaele Squitieri, punta il dito contro uno dei punti più qualificanti del disegno di legge di riforma della p.a., ossia quel ruolo unico della dirigenza pubblica «già sperimentato nelle amministrazioni statali con

esiti non del tutto positivi» tra il 1998 e il 2002.

A preoccupare Squitieri è l'assenza nel ddl Madia di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la flessibilità dei modelli organizzativi e la salvaguardia di un'effettiva autonomia dei dirigenti nei confronti del potere politico.

«La riforma proposta», ha sottolineato, «aumenta i margini di discrezionalità per il conferimento degli incarichi, una discrezionalità solo in parte temperata dalla previsione di requisiti legati alla particolare complessità degli uffici e al grado di responsabilità che i dirigenti sono chiamati ad assumere».

Ma i timori della Corte conti derivano soprattutto dai costi che il ruolo unico della dirigenza potrebbe far lievitare. L'abolizione dell'attuale articolazione della dirigenza pubblica in due fasce implicherà, si legge nell'audizione, «la necessità di rideterminare in un unico valo-

re l'ammontare dei trattamenti fissi spettanti agli interessati che saranno inquadrati nella medesima posizione retributiva». Secondo Squitieri, dall'introduzione di un omogeneo trattamento retributivo per l'unica qualifica dirigenziale, «necessariamente più alto di quello attualmente previsto per la seconda fascia, non potranno che derivare maggiori costi a regime con riferimento all'ammontare dei trattamenti da corrispondere ai soggetti assunti con i nuovi concorsi». Oggi infatti la retribuzione d'ingresso è parametrata a quella prevista per la fascia più bassa della dirigenza.

Aiuti a enti sciolti per mafia

Le economie realizzate dalle fusioni dei comuni saranno destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere degli enti locali sciolti per mafia. È questo il contenuto di un emendamento presentato ieri dal governo in commissione ambiente della camera nel corso dell'esame del decreto-legge 133/2014 (Sblocca Italia). L'emendamento governativo prevede che le eventuali economie realizzate a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni previsto dalla legge 228/2012, debbano essere destinate per il triennio 2014/2016 alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche di cui al comma 707 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. La norma della legge 296/2006 stabiliva che i fondi (da corrispondere da parte del Viminale ai comuni sciolti per mafia) dovessero essere nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31/12 del penultimo anno precedente e che gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovessero essere considerati come enti di 5.000 abitanti. L'emendamento sarà esaminato oggi. Sempre nella giornata di ieri la relatrice Chiara Braga ha presentato diverse proposte emendative riguardanti la proroga dello stato di emergenza relativi ad edifici privati e ad uso abitativo, le metropolitane in esercizio, la cessione dei crediti e l'autotrasporto.

Andrea Mascolini

Raffaele Squitieri

L'audizione della Corte conti sul ddl pa sul sito www.italiaoggi.it/documenti

**10
ONLINE**

Comuni promossi (con riserva) sulla trasparenza

Con una media di 8 inadempimenti a testa (rispetto a 67 adempimenti previsti dalla legge nazionale) i comuni italiani rivelano un buon adeguamento agli obblighi di trasparenza. Lo rivela uno studio condotto dall'Istituto per la competitività e da Cittalia, presentato martedì 7 ottobre a Roma, e dedicato ai rapporti tra imprese e amministrazioni locali.

È dal 2013 che gli amministratori pubblici sono obbligati a rendere pubbliche attraverso i siti istituzionali tutte le informazioni relative al funzionamento dell'ente, tra cui quelle relative al bilancio e al personale. A due anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, nessuno ne aveva verificato lo stato di attuazione.

L'unico strumento esistente, la «Bussola della trasparenza», creata e gestita dal dipartimento della funzione pubblica, si limita a esprimere un giudizio formale. Censisce cioè la presenza sui siti istituzionali degli spazi necessari per pubblicare le informazioni, senza verificare la qualità del dato pubblicato. Non è un caso quindi, spiega il rapporto, se la Bussola assegna un voto molto alto alle amministrazioni locali, rilevando una media di appena 0,6 inadempimenti a comune.

Le stesse amministrazioni locali esprimono valutazioni generose sulla propria trasparenza. Gli organismi interni di valutazione, creati allo scopo di

giudicare la trasparenza dell'ente, nel 90% dei casi attribuiscono all'amministrazione di riferimento il punteggio più alto. Per testare l'attendibilità di queste informazioni, i ricercatori di I-Com e Cittalia hanno preso in esame un campione di comuni italiani, da nord a sud, di piccole e grandi dimensioni.

A fronte del dato sul numero medio di inadempimenti, che appare comunque positivo, lo studio rivela alcune lacune importanti. Anzitutto, le omissioni più gravi si concentrano nella sezione «consulenti e collaboratori». Quella che, per legge, dovrebbe contenere i curricula, gli incarichi, le retribuzioni e le dichiarazioni sui conflitti di interesse dei professionisti esterni all'amministrazione che prestano servizio per l'ente. Quasi una amministrazione su due, tra quelle censite dallo studio, omette di pubblicare tutte le informazioni al riguardo.

Altre perplessità derivano dal formato dei dati sui siti web delle amministrazioni. La legge del 2013, infatti, non impone agli amministratori locali uno standard di pubblicazione.

Questa libertà di scelta ha creato un divario tra amministrazioni più e meno virtuose. Spesso i dati pubblicati sui siti dalle amministrazioni sono copie scansionate di documenti, difficilmente elaborabili da parte di giornalisti e ricercatori. Il terzo problema evidenziato dallo studio riguarda l'estensio-

ne temporale dei dati. Da un esame a campione dei dati relativi ai bilanci, ai tassi di assenza del personale e ai consulenti e collaboratori emerge un quadro disomogeneo. In alcuni comuni è possibile accedere a informazioni risalenti nel tempo.

Il comune di La Spezia, per esempio, comunica i tassi di assenza del personale a partire dal 2010. È però più frequente l'ipotesi opposta. Quella cioè in cui le informazioni messe a disposizione dei cittadini riguardano solamente gli ultimi 24, e talora 12, mesi.

Quali sono le cause principali degli inadempimenti? Lo studio ne riporta due. La prima è la carenza di competenze in organico, cui si accompagna la difficoltà nel reperire fondi da destinare alla formazione del personale. Un problema, spiegano i ricercatori di I/Com e Cittalia, che affligge soprattutto i comuni di dimensioni minori, ma che in realtà è trasversale a tutti gli amministratori locali. Lo dimostrano le nomine dei responsabili della trasparenza.

Solamente due dei comuni censiti dallo studio (Novara e Salerno) affidano l'incarico al responsabile del settore Ict del comune. Altri comuni operano scelte in sintonia con la spending review: a seconda dei casi l'incarico è affidato al Segretario generale, al direttore operativo, o al responsabile del settore socio-culturale.

Gianluca Sguero

La sezione autonomie della Corte conti ha risolto una controversa questione interpretativa

Anticipazioni di cassa più facili

Il limite va rapportato al saldo tra erogazioni e restituzioni

Pagina a cura
di MATTEO BARBERO

Il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra erogazioni e restituzioni.

Il chiarimento arriva dalla sezione autonomie della Corte dei conti, che, con la deliberazione n. 23/2014, ha risolto la questione di massima sollevata dalla sezione regionale di controllo per la Campania in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 222, comma 1 del Tuel.

Come noto, tale disposizione autorizza il tesoriere a concedere anticipazioni entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate dall'ente richiedente nel penultimo anno precedente.

Il dubbio era se tale meccanismo vada inteso a tutti gli effetti come una sorta di «fido», ovvero se i tre dodicesimi rappresentino un tetto

massimo alle somme complessivamente anticipabili dallo stesso, senza tenere conto delle restituzioni medio tempore intervenute.

Per risolvere la questione, la Corte evidenzia come dalla norma citata si rilevino due elementi fattuali che caratterizzano l'attività di anticipazione e, dunque, gli accordi contrattuali, vale a dire: la reiterabilità delle richieste e il limite oltre il quale la richiesta non è proponibile.

Il punto focale è rappresentato da questa seconda condizione che, in sostanza, integra una clausola legale automaticamente inserita nel contratto di tesoreria e che vincola il tesoriere quanto l'ente, con la differenza che per il tesoriere non crea a suo carico uno specifico obbligo contrattuale, ma solo la facoltà di potersi legittimamente astenere dal dare esecuzione ad un'eventuale richiesta esorbitante.

Di conseguenza, osserva la Corte, «il limite dei tre

dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, rappresenta un elemento della struttura negoziale del contratto di finanziamento ed in tal senso il suo significato è, per così dire, autoconsistente limitandosi ad indicare la soglia del valore delle prestazioni alle quali è contrattualmente tenuto il tesoriere».

La reiterabilità delle richieste e il limite quantitativo, a giudizio della Corte, trovano fondamento in fattori incidenti sulla regolarità della gestione, altrimenti non avrebbe senso il contesto normativo nel quale la norma è inserita. Rispettato tale vincolo non c'è motivo di limitare l'utilizzabilità dell'anticipazione se l'ente, attraverso il rientro dal finanziamento già utilizzato, ricostituisce il plafond disponibile.

Ricordiamo che, fino al 31/12/2014, il limite è elevato a cinque dodicesimi (art. 2, comma 3-bis, del dl 4/2014).

Patto regionale orizzontale, ultimi giorni per aderire

Ultimi giorni per aderire al Patto regionale orizzontale. Scade, infatti, il 15 ottobre il termine previsto dal dm 6 ottobre 2011, n. 0104309, a meno che le regioni abbiano fissato una scadenza diversa. Il Patto orizzontale consente alle regioni di compensare gli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, fermo restando l'obiettivo aggregato annuale ad essi assegnato.

In pratica, le province e i comuni che prevedono di realizzare, a fine anno, un saldo migliore del proprio obiettivo possono cedere gli spazi finanziari in eccesso ad una sorta di «stanza di compensazione» di livello regionale, che li ridistribuirà a favore degli enti che necessitano di maggiori margini di manovra.

Entro il 15 ottobre, gli enti devono comunicare la propria disponibilità o il proprio fabbisogno di spazi finanziari alle regioni (oltre che ad Anci e Upi regionali).

A differenza del Patto verticale, però, quello orizzontale è oneroso. Infatti, gli enti che, in un determinato anno, abbiano beneficiato di una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo dovranno restituire i maggiori spazi finanziari ad essi concessi accettando il peggioramento degli obiettivi



assegnati per il biennio successivo per un importo complessivamente pari alla quota loro attribuita nel primo anno.

In tal modo, viene garantita agli enti che cedono spazi finanziari la restituzione, entro due anni, della quota da essi ceduta. Le comunicazioni degli enti locali, pertanto, dovranno precisare anche le modalità di cessione o di recupero degli spazi finanziari nel biennio successivo.

Chi è intenzionato a richiedere spazi ulteriori deve attentamente valutare la sostenibilità del peggioramento dell'obiettivo previsto per gli anni futuri. Chi, invece, intende cedere spazi deve ovviamente accertarsi che ciò non comporti rischi di sfioramento del Patto nell'anno corrente.

Entro il 31 ottobre (termine perentorio), le regioni dovranno ripartire gli spazi finanziari residui disponibili, concordando i relativi criteri in sede di Consiglio delle autonomie locali o in mancanza con Anci e Upi regionali e privilegiando le spese in conto capitale, quelle inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento.

Esse dovranno, quindi, modificare gli obiettivi degli enti interessati dalle compensazioni, sia per l'anno in corso che per il biennio successivo, comunicandone la nuova misura a ciascun comune o provincia, ad Anci e Upi regionali e al Mef. Per ogni anno, comunque, le variazioni migliorative e peggiorative dovranno compensarsi esattamente, garantendo l'invarianza dell'obiettivo aggregato di comparto.

Da notare che, a differenza di quanto accadeva in passato, il Mef consente ora anche la cessione a valere sul Patto orizzontale di spazi finanziari acquisiti attraverso il Patto regionale verticale (si veda la circolare n. 6/2014, paragrafo F.3).

Lo chiede l'Antitrust: spazio anche agli operatori privati

Tasse locali, concorrenza nel recupero crediti

di ANDREA MASCOLINI

Nelle gare per servizi di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento di tributi occorre garantire maggiore concorrenza, ammettendo anche le ditte che hanno operato nel settore privato; il livello minimo di riscossione richiesto deve essere fissato a livelli economicamente sostenibili e adeguatamente motivato. È quanto afferma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 25 settembre 2014 (As1149) che tratta del tema di requisiti di accesso alle gare di affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali non ancora eseguiti dall'ente, nonché dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle multe stradali.

L'Antitrust prende le mosse da un appalto di un comune in cui si chiedeva, tra i requisiti di ammissione, di «aver gestito per almeno due anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno due comuni o p.a. di pari grado o superiore».

Inoltre, nel bando di gara esaminato, era anche prevista la necessità di raggiungere un risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare e il rilascio di un'apposita cauzione per tale somma (10%).

Analizzando gli atti l'Authority rileva quelle che definisce «criticità di natura concorrenziale», in particolare rispetto al requisito dei due anni di gestione del servizio nei confronti di amministrazioni comunali o

di rango superiore, ritenuto eccessivamente restrittivo.

In generale l'Antitrust chiarisce che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore, rimanendo quindi vietate tutte quelle clausole che limitano ingiustificatamente la partecipazione mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi.

In altre parole per l'Autorità la capacità tecnica (nello specifico relativa alla gestione di sistemi di recupero dei crediti) può essere accertata anche con riguardo ad altri profili che non siano quelli strettamente connessi all'operatività con committenti pubblici.

In tale modo si potrebbe «ampliare il numero di concorrenti in grado di partecipare alla gara, non penalizzando, ad esempio, società che hanno maturato un'esperienza qualificata in diversi contesti come nel caso di committenti privati».

Un'altra previsione del bando di gara esaminato (risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare, per una cifra pari al 10% dell'importo a bando (consente all'Autorità di notare che questa indicazione potrebbe costituire un limite dal lato dell'offerta disincentivando la partecipazione alla gara. In realtà si tratta quindi di una richiesta eccessiva che dovrebbe essere riformulata «a livelli economicamente sostenibili individuati a seguito di specifiche analisi di mercato», senza contare che occorrerebbe sempre, in questi casi, motivare adeguatamente la scelta di tale indicazione con riferimento alla natura del servizio oggetto di appalto.

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

Lo stesso soggetto non può candidarsi a rappresentare due comunità

Sindaci, no a doppi giochi

Chi guida un ente è ineleggibile per un altro



Eleggittima la candidatura a sindaco di candidati di due diverse liste presentate nel comune in questione che ricoprono, uno, la carica di consigliere comunale in un comune, e l'altro, la carica di sindaco in altro ente locale?

Tali cause di ineleggibilità cessano solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni degli interessati dalla carica ricoperta, non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità.

La ratio di tale interpretazione si fonda sul principio che il medesimo soggetto

rato con la sua elezione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. I, n. 11894 del 20 maggio 2006 e sentenza della Corte costituzionale 2 marzo 1991, n. 97).

Nella fattispecie, se è pur vero che dopo l'elezione gli interessati rappresentano, ognuno, una sola collettività comunale, al momento della candidatura esiste la condizione di rappresentare una collettività e l'interesse a voler rappresentare un'altra collettività comunale, condizione questa non consentita dalla normativa vigente in materia che prevede, come già detto, l'obbligo delle dimissioni, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000, al fine di non incorrere nelle cause di ineleggibilità di cui al citato art. n. 60, comma 1, n. 12).

Le cause di ineleggibilità riguardano situazioni idonee a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati, nel senso

che, avvalendosi della particolare posizione in cui versa, il soggetto non eleggibile può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. Diversa è la situazione di incompatibilità, che non si riflette sulla parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica per motivi concernenti il conflitto di interessi in cui il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di conseguenza, il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione in cui versa, mentre il soggetto incompatibile è tenuto ad optare ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla conseguita elezione (cfr. Corte costituzionale n. 283/2010).

Per quanto concerne le iniziative praticabili per far valere l'ineleggibilità, si rammenta che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 267/2000,

il consiglio comunale dell'ente, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, dovrà esaminare la condizione degli eletti, per dichiarare la decadenza dell'amministratore interessato, in presenza di una delle cause di ineleggibilità.

Ciò in quanto, fatta salva la norma di chiusura di cui all'art. 70 dello stesso decreto legislativo, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di un'ipotesi ostativa all'esercizio del mandato elettorale è rimessa al consiglio comunale del quale l'interessato fa parte.

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA
DEL DIPARTIMENTO AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

L'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

La Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 11894 del 20 maggio 2006 ha interpretato estensivamente la predetta norma, chiarendo che l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco opera anche per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune.



«non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali», in nome della esigenza che chiunque è impegnato nella cura di interessi generali di una comunità comunale, ad essa è vincolato in via esclusiva fino a quando non abbia reciso il legame instaurato

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autori - Luigi D'Aprano, Micolich Haydee

Titolo - La Tari - Predisposizione del piano finanziario e delle tariffe

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2014, pp. 200

Prezzo - 35 euro

Argomento - La stesura del piano finanziario e correlato piano tariffario rappresenta l'aspetto principale di una corretta gestione del nuovo tributo sui rifiuti (c.d. Tari), sul quale ogni amministrazione locale deve concentrare la propria attenzione al fine di rendere efficace ed efficiente il rapporto prezzo/qualità del servizio erogato. Le ultime disposizioni normative in materia rendono attuale e necessario un esame esplicito e analitico sia delle singole componenti positive e negative del costo del servizio sia della distribuzione del relativo carico tributario sulla totalità dei contribuenti. Questo nuovo volume della Maggioli analizza, con l'esperienza congiunta di un ufficio tributi e di un ufficio per l'ambiente, i dettagli di una corretta impostazione dei principi tariffari del nuovo tributo sui rifiuti.

Autore - Luciano Vandellic

Titolo - Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2014, pp. 420

Prezzo - 54 euro

Argomento - La c.d. legge Delrio n. 56/2014 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali novità fondamentali, istituendo effettivamente le città metropolitane, cambiando profondamente l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle province, guidando e sostenendo i processi di unione e di fusione dei comuni. Mutano così regole e discipline profondamente radicate nell'ordinamento e nella tradizione dei governi locali. La legge in questione, infatti, differenzia sensibilmente la disciplina dei territori metropolitani da quella delle altre parti del territorio nazionale, afferma per gli enti di area vasta una legittimazione di secondo grado, con un governo composto da sindaci e consiglieri comunali, ridisegna l'assetto degli organi di questi enti, sopprimendo la giunta e prevedendo, oltre al consiglio, una seconda assemblea formata da tutti i sindaci del territorio.

Gianfranco Di Rago

CONCORSI

Basilicata

Istruttore direttivo contabile. Comune di Trivento (Cb), un posto. Scadenza: 13/10/2014. Tel. 0874/787341. Gazzetta Ufficiale n. 71

Calabria

Istruttore contabile dell'area finanziaria part-time. Comune di Fuscaldo (Cs), un posto. Scadenza: 23/10/2014. Tel. 0982/859863. G.U. n. 74
Istruttore direttivo amministrativo contabile part-time. Comune di Bagnara Calabria (Rc), un posto. Scadenza: 3/11/2014. Tel. 0966/374011. Gazzetta Ufficiale n. 77

Campania

Funzionario tecnico a tempo determinato. Comune di Marano di Napoli (Na), un posto. Scadenza: 3/11/2014. Tel. 081/5769111. G.U. n. 77
Istruttore direttivo contabile a tempo parziale. Comune di Piscioitta (Sa), un posto. Scadenza: 20/10/2014. Tel. 0974/973035. G.U. n. 73

Emilia-Romagna

Istruttore amministrativo. Comune di Parma, un posto. Scadenza: 27/10/2014. Tel. 0521/40521. G.U. n. 74
Istruttore direttivo contabile a tempo parziale. Comune di Medesano (Pr), un posto. Scadenza: 6/11/2014. Tel. 0525/422711. G.U. n. 78

Lazio

Collaboratore terminalista assistente tecnico part-time. Comune di Capranica (Vt), un posto. Scadenza: 16/10/2014. Tel. 0761/66791. G.U. n. 72

Liguria

Istruttore direttivo tecnico. Comune di Casarza Ligure (Ge), un posto. Scadenza: 24/10/2014. Tel. 0185/469841. G.U. n. 73

Lombardia

Geometra. Comune di Livigno (So), un posto. Scadenza: 20/10/2014. Tel. 0342/991170. G.U. n. 73
Istruttore amministrativo a tempo parziale. Comune di Casale Litta (Va), un posto. Scadenza: 23/10/2014. Tel. 0332/945636. G.U. n. 74

Puglia

Comandante della polizia municipale. Comune di Pulsano (Ta), un posto. Scadenza: 13/10/2014. Tel. 099/5312200. G.U. n. 71

Sardegna

Geometra a tempo parziale. Comune di Baunei (Og), un posto. Scadenza: 30/10/2014. Tel. 0782/610823. G.U. n. 76
Istruttore direttivo a tempo parziale. Comune di San Teodoro (Ov), un posto. Scadenza: 3/11/2014. Tel. 0784/8600. G.U. n. 77

Toscana

Dirigente presso il settore risorse e controllo. Comune di Rosignano Marittimo (Li), un posto. Scadenza: 16/10/2014. Tel. 0586/724249. G.U. n. 72

Veneto

Comandante di polizia locale. Comune di Lonigo (Vi), un posto. Scadenza: 23/10/2014. Tel. 0444/720229. G.U. n. 74

Il convegno nazionale Ancrel svoltosi a Salerno ha acceso i riflettori sulla riforma

Contabilità, revisori sugli scudi

Giocheranno un ruolo centrale in funzione antielusiva

DI MASSIMO VENTURATO

Oltre 300 persone hanno partecipato al convegno nazionale Ancrel che si è tenuto sabato scorso a Salerno. Titolo: «Il ruolo del revisore tra armonizzazione dei sistemi contabili e modifica del Tuel».

Dopo il saluto del presidente Ancrel Salerno **Raffaele Adinolfi**, ospite e organizzatore dell'evento, è intervenuto il presidente nazionale Ancrel **Antonino Borghi** che ha presentato i relatori e il tema degli argomenti trattati.

Ha preso la parola, poi, **Giovanni Parente**, componente del nuovo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con delega per gli enti pubblici, che ha annunciato che si sta perfezionando un protocollo d'intesa tra Cndcec e Ancrel, mai avvenuto in passato, con il quale viene riconosciuta l'Ancrel quale ente strumentale del Cndcec. Sarà quindi affidato all'Ancrel il compito di produrre le bozze di relazione al rendiconto e parere al bilancio, oltre ad altri documenti, utili ai revisori iscritti all'Odcec per lo svolgimento del loro ruolo all'interno degli enti locali.

I lavori del convegno sono iniziati con la relazione di **Lodovico Principato**, già procuratore generale della Corte dei conti, che ha fatto un richiamo sulle responsabilità dei revisori.

È intervenuto, poi, **Salvatore Bilardo**, ispettore capo del ministero dell'economia e delle finanze, che ha annunciato l'uscita a breve di una circolare ove si spiegherà l'applicazione da parte dei comuni della spending review a seguito del dl 66/14, ribadendo che il taglio dei trasferimenti non può trovare copertura con l'applicazione di avanzo di amministrazione o aumento dei tributi. Bilardo ha spiegato il motivo per il quale si è arrivati all'introduzione di un nuovo sistema contabile armonizzato basato sulla consapevolezza che l'attuale sistema non sempre raffigura la realtà.

Ha fatto l'esempio del comune di Catania, che risultava virtuoso agli occhi del Mef perché quadravano i conti e poi, in realtà, è stato dichiarato il dissesto. «È vero», ha detto Bilardo, «che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si potranno creare situazioni di disavanzo difficilmente ripianabili». «Per queste situazioni», ha aggiunto, «stiamo pensando di ricorrere ad un contributo straordinario per permettere



Antonino Borghi



Davide Di Russo



Giovanni Parente



Raffaele Adinolfi

il rientro in dieci anni come previsto dal dlgs 126/2014». Bilardo, nel descrivere le azioni da porre in essere da parte dei comuni a partire dal 2015 per la nuova contabilità armonizzata, si è soffermato sulle manovre elusive e sulla centralità del ruolo dei revisori, anche, se, ha detto, «se io fossi nei vostri panni, prendendomi così tanta responsabilità per poche lire, direi che non ne vale la pena».

Ha raccolto l'assist su questo argomento il vicepresidente nazionale del Cndcec **Davide Di Russo**, che ha spiegato alla platea il caso del comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove il sindaco ha invitato i componenti del collegio dei revisori, che stava operando bene, a dimettersi, in quanto, a suo dire, intralciavano l'amministrazione e il caso di Tiziana Vinci, presente al convegno, che è stata revisore nel comune di Brolo, in provincia di Messina, e che aveva subito minacce da parte di sconosciuti per aver fatto il suo dovere ovvero quello di aver denunciato situazioni non in linea con la legge. Di Russo ha annunciato che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili intende rimanere

fermo al fianco dei colleghi che si trovano in situazioni di disagio e a volte perfino di pericolo e che a breve il Cndcec organizzerà un incontro pubblico in Calabria alla presenza di magistrati proprio per sottolineare le difficoltà di molti revisori nell'operare in alcune parti del paese.

Di Russo, poi, affrontando il problema del bilancio consolidato degli enti locali, obiettivo del nuovo sistema contabile che sarà raggiunto a regime, usufruendo della possibilità di proroga di un anno, a partire dal 2017 per l'esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, mentre dal 2018 sarà obbligatorio per tutti, ha espresso forti perplessità sulla riduzione delle società partecipate da 8 mila circa a poco più di mille, come annunciato dal presidente del consiglio Matteo Renzi, non tanto per la bontà dell'operazione che non può essere condivisa solo per il risparmio di spesa che potrebbe produrre, quanto per le difficoltà operative che si incontreranno, prima fra tutte quella del personale dipendente, quasi mai assunto dalle stesse partecipate con concorso

pubblico e quindi difficilmente integrabile nell'ente partecipante.

Ha fatto seguito **Stefano Pozzoli**, ordinario all'università Parthenope di Napoli, che ha battezzato l'operazione riaccertamento residui di inizio anno quale operazione verità a seguito della quale potrebbero emergere situazioni di dissesto o pre dissesto. Ma il problema, ha detto Pozzoli, non si limita al quadro contabile, ma tocca la responsabilità di chi prima aveva dichiarato situazioni di avanzo che poi, per effetto del riaccertamento, si rivelano non attendibili. Quale sarà l'atteggiamento delle Procure contabili? Non sempre, ha concluso Pozzoli, la partecipata, in caso di perdita, non fa affondare il bilancio del comune solo perché pesa poco in termini di percentuale partecipativa e questo in risposta alla richiesta di Borghi di dedicare i prossimi mesi ad una drastica semplificazione per rendere possibile l'applicazione completa dell'armonizzazione.

Ha preso la parola, poi, **Marco Castellani**, vicepresidente nazionale Ancrel, che ha fatto un excursus su tutti gli obblighi introdotti dal dlgs 118/2011, con particolare ri-

ferimento all'armonizzazione della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale e sulla necessità di dotare fin da subito gli enti di un piano dei conti integrato, ancorché obbligatorio dal 2016.

Ha, poi, ribadito che per il riaccertamento straordinario dei residui è richiesto il parere dei revisori assieme al rendiconto, e che di fatto non potranno più essere iscritti residui attivi con anzianità superiore a cinque anni. Castellani si è poi soffermato in particolare sulle criticità delle nuove disposizioni, quali ad esempio, la capitalizzazione degli immobili, che oggi avviene per cassa e non per stato avanzamento lavori e il futuro aumento di patrimonio netto che avverrà ogni anno per l'appostamento a riserva degli oneri di urbanizzazione, salvo non si recepisca da parte del Mef la modifica di appostarli tra i ricavi e sottoporli a risconto periodico, anche se destinati a spese in conto capitale.

Ha chiuso i lavori **Raffaele Del Grosso**, presidente della Corte dei conti - sezione di controllo per la regione Puglia, che ha fatto un riassunto dei contenuti emersi dal convegno.

Costituita la sezione Ancrel di Oristano

È stata costituita il 22 settembre 2014 la nuova sezione Ancrel di Oristano. A presiederla sarà Maria Carla Manca coadiuvata in consiglio da Francesca Orro, vicepresidente e tesoriere, Cecilia Serra, segretario, e da Lucia Biagini, Elisabetta Lay, Remigio Enrico Maria Sequi, Maria Rita Boe, Antonella Congiu e Stefania Pilloni, componenti. Il revisore dei conti della neoassocia-

zione sarà Veronica Sanna, mentre il collegio dei probiviri sarà composto da Adriano Siuni, presidente, Luisa Elide Corrigan e Antonio Utzeri, componenti.

Caratteristica della nuova sezione sarda dell'Ancrel è la presenza in maggioranza della componente femminile nel direttivo, che dimostra come l'associazione sia al passo con i tempi.



ANCREL
CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

Dal ministero degli affari regionali alle regioni, molte le chance di contributi per gli enti

Eventi e sagre, piovono fondi

I comuni possono finanziarli senza gravare sui bilanci

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Manifestazioni, sagre, festival e in generale eventi culturali, artistici ed enogastronomici hanno a disposizione una miriade di opportunità per ottenere fondi, sia nazionali che regionali. Gli enti locali possono reperire fondi per finanziare questi eventi senza gravare totalmente sui propri bilanci e dando così lustro e visibilità al di fuori del proprio territorio. Gli enti regionali e statali emanano periodicamente questi bandi, da valutare in base alla portata locale, regionale, nazionale o internazionale dell'evento. Di seguito riportiamo alcuni esempi di strumenti per finanziare gli eventi.

Domande entro il 31 ottobre per i fondi nazionali. Il ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport concede contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702, e 4 marzo 1958, n. 174. Possono richiedere i contributi statali gli enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, sono ammessi enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria

alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44. Infine, sono soggetti ammissibili gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette a incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174. Sono finanziabili le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno. L'entità del contributo non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/1955. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/1958 l'entità del contributo non può essere superiore a euro 25 mila e non può comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale e, nel caso di contributi per manifestazioni e iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore. Le istanze devono essere inviate entro il 31 ottobre 2014.

Lazio, contributo fino a 25 mila euro. Anche la regione Lazio finanzia la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari al fine dell'attribuzione del patrocinio oneroso ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge regionale n. 26/2007. Possono richiedere il contributo comuni, circoscrizioni di decentramento comunale e Associazioni pro loco. Le istanze devono essere inviate entro il 31 ottobre

2014 e possono ottenere un contributo fino a 25 mila euro.

Lombardia, copertura per il disavanzo. Scadrà il 1° dicembre 2014 il termine per richiedere il contributo a fronte di iniziative e manifestazioni di rilievo regionale per le iniziative del secondo semestre dell'anno. Il contributo ai sensi della lr n. 50 del 12 settembre 1986 copre fino al 40% del disavanzo derivante dalla manifestazione ed è destinato anche agli enti locali.

Liguria, contributi per convegni e sagre. La regione Liguria ha emanato i nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, a soggetti pubblici o privati, a sostegno di iniziative turistiche di interesse regionale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) e c) della lr 28/2006. Sono ammissibili a contributo convegni, work shop, conferenze, indagini di mercato, attività promozionali off e/o online, iniziative di marketing e/o d'implementazione dell'offerta turistica, eventi di promozione territoriale ligure, sagre, feste paesane o provinciali, dibattiti, allestimenti pubblici, momenti di confronto e approfondimento. Il contributo copre fino al 50% delle spese ammissibili.

— Riproduzione riservata —

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI, 8 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211
VIA C. MASSI, 78 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528
WWW.STUDIORMLEU
SKYPE: STUDIORMMILANO

Lazio, aiuti ai mini enti

È operativo l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di contributi finalizzati ad azioni di sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti. La regione Lazio ha stanziato allo scopo 1,55 milioni di euro nell'ambito del programma «Sulle tracce del passato... per vivere il presente» approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 582 del 2 settembre 2014. Lo scopo del bando è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e migliorare la qualità di vita delle comunità in essi situate. La regione intende sostenere, in particolare, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'allestimento di punti di comunicazione e divulgazione, nonché, in generale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei comuni e a interventi di recupero di manufatti oggetto di degrado e/o atti vandalici. Possono presentare richiesta di contributo i comuni del Lazio, con popolazione fino a 5 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2013. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2014.

Veneto, case più green

La regione Veneto ha lanciato il bando per l'accesso ai contributi in conto capitale previsti per la linea di intervento 1.1 «Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici» dell'Asse 1 Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Par Fsc 2007-2013). Il bando finanzia la realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche. Sono beneficiari dei contributi gli enti locali, sia in forma singola che associata, e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, che realizzano gli interventi ammessi al finanziamento. Gli interventi oggetto della domanda devono essere localizzati nel territorio regionale veneto. Il contributo è concesso esclusivamente per interventi che prevedano una spesa complessiva superiore a 100 mila euro. Le domande devono essere presentate entro il 22/10/2014.